

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2019/2020)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 6/TFN-ST – RIUNIONE DEL 22.7.2019**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22.7.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Marco Baliva - **Vice Presidente**; Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**.

1) RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TUMMINELLI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 366/CAE-LND del 20.6.2016.

Con ricorso notificato in data 16.06.2019, il calciatore Mattia Tumminelli proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ASD Città di Acireale 1946 al pagamento dell'importo di euro 5.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 20.06.2019, prot. CAE 158/2018-19, pubblicata nel C.U. n. 366/CAE del 20.06.2019, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ASD Città di Acireale 1946, *“al pagamento in favore del sig. Mattia Tumminelli della somma di euro 5.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente”*, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

In data 25.06.2019, la società ASD Città di Acireale 1946 presentava quindi tempestivo e rituale reclamo a questo Tribunale, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava che l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 5.000,00), non sarebbe stato dovuto per l'inadempimento del calciatore Tumminelli, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti, poiché, nel corso della stagione 2017/2018, il calciatore non era rientrato in sede dopo la gara con il Città di Gela disputata il 10 maggio 2018.

L'ASD Città di Acireale 1946, contestava inoltre che la ricostruzione della CAE a fondamento della impugnata decisione era *“..frutto di una mera congettura non suffragata da alcun supporto probatorio..”* e che *“il fatto che i tesserati dell'ASD Acireale non siano rientrati in massa dopo la gara dell'11 maggio 2018, anziché supportare un' autorizzazione inesistente e non provata da parte*

di un qualche dirigente ne aggravava la posizione assumendo le proporzioni di un vero e proprio ammutinamento”.

Sosteneva, dunque, la ASD Città di Acireale 1946 che dalla somma complessiva dovuta dalla stessa al calciatore in virtù della decisione impugnata, pari ad € 5.000,00, doveva essere decurtata una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del Tumminelli e quindi quest'ultimo non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione di somme nel bimestre in questione.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Mattia Tumminelli ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo che le contestazioni mosse dalla ASD Città di Acireale 1946 erano da ritenersi prive di sostegno fattuale e giuridico, oltre che strumentali e finalizzate ad uno scopo esclusivamente dilatorio, e comunque non provate, ed insisteva per il rigetto dell'impugnazione proposta e la conseguente conferma dell'impugnata decisione della CAE e della condanna della società reclamante al pagamento dell'importo di € 5.000,00, come previsto dal detto provvedimento, con il favore delle spese di lite.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 22.7.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di decurtazione dell'importo di cui alla decisione impugnata di una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, comunque non sufficientemente provate, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull'obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Inoltre, in applicazione dell'art. 55 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la società ASD Città di Acireale 1946 deve essere condannata al pagamento in favore del calciatore Tumminelli Mattia delle spese di lite che vengono liquidate in € 500,00 (Euro 500/00), oltre accessori di legge.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Tumminelli Mattia, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Enrico Vitali

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

2) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD VALLESCRIVIA 2018 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BUSALLA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI (PREMI DI PREPARAZIONE - RIC. 900 - MYRTAJ ERIK – RIC. 907 - PRETELLI GABRIELE – RIC. 916 - SESTITO MARCO FELICE), PUBBLICATE NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo al calciatore Myrtaj Erik (Ric. N. 900), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescriviva 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Myrtaj Erik, condannava la ASD Vallescriviva 2018 al pagamento dell’importo totale di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 553,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo al calciatore Pretelli Gabriele (Ric. N. 907), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescriviva 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Pretelli Gabriele, condannava la ASD Vallescriviva 2018 al pagamento dell’importo totale di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 553,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, poi, con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo al calciatore Sestito Marco Felice (Ric. N. 916), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescriviva 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Sestito Marco Felice condannava la ASD Vallescriviva 2018 al pagamento dell’importo totale di € 1.589,88, di cui € 1.271,90 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 317,98 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la ASD Vallescriviva 2018 ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 5 luglio 2019.

A sostegno del proprio reclamo, in via preliminare, la società rileva come le tre decisioni impugnate sarebbero del tutto carenti di motivazione e, pertanto, meritevoli di essere annullate.

Nel merito, la ASD Vallescriviva 2018 eccepisce la erroneità delle tre decisioni in quanto la Commissione Premi non avrebbe preso in considerazione la circostanza in base alla quale i calciatori per i quali sono stati riconosciuti i premi di preparazione in esame sarebbero stati

formalmente tesserati con ASD Busalla Calcio 1909, ma la gestione e la formazione degli stessi sarebbe stata totalmente a carico della medesima ASD Vallescrivio 2018 (già Calcio Vallescrivio 2010), con conseguente perdita da parte della ASD Busalla Calcio 1909 del diritto ai premi di preparazione richiesti o, in subordine, con conseguente necessaria riduzione dell'importo dovuto quale premio.

Ritualmente notiziata del reclamo, controdeduceva la ASD Busalla Calcio 1909 sostenendo che, in via preliminare, la reclamante non avrebbe alcun titolo per richiedere l'annullamento delle decisioni impugnate laddove le condotte contestate sarebbero riconducibili ad altro soggetto (l'ASD Calcio Vallescrivio 2010 anziché l'ASD Vallescrivio 2018) e, nel merito, rappresentando l'avvenuta formazione dei calciatori in esame a carico della medesima ASD Busalla Calcio 1909.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 22 luglio 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Vallescrivio 2018 ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 900 (Calciatore: Myrtaj Erik), al Ric. N. 907 (Calciatore: Pretelli Gabriele) ed al Ric. N. 916 (Calciatore: Sestito Marco Felice), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Myrtaj Erik, un altro avente per oggetto la decisione del calciatore Pretelli Gabriele ed un altro ancora avente per oggetto la decisione del calciatore Sestito Marco Felice, corrispondendo per ciascuno un autonomo contributo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Vallescrivio 2018. Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Flavia Tobia

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

3) RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSDRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 896 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAGGIONI MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Con atto 5 luglio 2019, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 13 giugno 2019 e comunicata in data 28 giugno 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della SSDRL Accademia Internazionale Calcio dell'importo di euro 11.613,00, a titolo di premio di preparazione e di euro 5.806,50 a titolo di penale in favore della FIGC, in seguito al tesseramento del calciatore Massimo Maggioni.

Deduce la reclamante di avere corrisposto integralmente il premio dovuto in data 31 maggio 2019 subito dopo il ricorso inoltrato dall'Accademia Internazionale Calcio il 2 maggio 2019 e quindi prima della decisione della Commissione Premi in questa sede impugnata.

Chiede, quindi, annullarsi anche la penale dovuta alla FIGC ovvero di imputarla all'Accademia Internazionale Calcio avendo quest'ultima omesso di darne comunicazione alla Commissione Premi prima della decisione.

Produce anche formale liberatoria inviata dall'Accademia Internazionale Calcio SSDRL con data del 21 giugno 2019 e quindi successiva alla pronuncia della Commissione Premi.

In via gradata, chiede la ricorrente, prendersi comunque atto della sua buona fede e rideterminarsi ragionevolmente l'importo della penale.

La Società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 22 luglio 2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

È pacifico in atti che il pagamento del premio sia stato effettuato dall'Atalanta Bergamasca Calcio spa solo dopo il ricorso presentato alla Commissione Premi dall'Accademia Internazionale Calcio e che al momento della decisione qui impugnata, nulla era stato comunicato alla Commissione al riguardo.

Preso atto della cessata materia del contendere in ordine al premio, considerata anche la formale liberatoria in atti, quanto alla penale le doglianze della reclamante non possono trovare accoglimento.

L'Atalanta Bergamasca Calcio spa infatti, è stata anch'essa parte nel procedimento innanzi alla Commissione Premi e avrebbe diligentemente dovuto farsi carico di comunicare alla Commissione l'avvenuto pagamento del premio ovvero di far pervenire la liberatoria prima della decisione.

Trattasi, invero, di onere incombente sulla parte più diligente, il cui mancato assolvimento non può inficiare la decisione correttamente assunta dalla Commissione Premi allo stato degli atti in suo possesso.

Per i medesimi motivi, non può trovare ingresso una valutazione discrezionale di questo Tribunale in ordine alla rideterminazione della penale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Enrico Vitali

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

4) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 880 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERUGLIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Con reclamo notificato via pec in data 05.07.2019, la società Pordenone Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul n. 11/E del 13 giugno 2019, notificata il successivo 01 luglio, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 14.184,45 di cui 10.507,00 in favore della società alla ASD Cussignacco Calcio a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Feruglio Andrea, quale unica titolare del vincolo annuale, e € 3.677,45 in favore della FIGC a titolo di penale. A sostegno la società reclamante faceva presente di aver provveduto a pagare il premio di preparazione dovuto in data 20.06.2019 e di aver ricevuto liberatoria da parte di ASD Cussignacco Calcio in data 24.06.2019, liberatoria inviata, in pari data, alla Commissione Premi.

A tal fine allegava copia del bonifico del 20/06/2019 e della liberatoria datata 24/06/2019 con timbro di deposito presso la Delegazione FIGC di competenza e chiedeva, pertanto, l'annullamento della penale.

Successivamente, con pec in data 10.07.2019, il Pordenone Calcio Srl faceva pervenire a questo Tribunale una integrazione al ricorso depositato il 5.07.2019 nel quale, ribadendo quanto già esposto nel reclamo, assumeva di non aver mai ricevuto, da parte di ASD Cussignacco, la richiesta del premio di preparazione a mezzo raccomandata, bensì di averla ricevuta tramite pec solo in data 23 maggio 2019.

Pe cui, tenuto conto che l'art. 96 comma 3 NOIF stabilisce che le memorie e la documentazione della controparte debbano essere depositate entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso ed atteso l'avvenuto pagamento del premio in data 20.06.2019, la reclamante eccepiva che la Commissione Premi avesse adottato la decisione prima del predetto termine dei trenta giorni e, pertanto, considerata tale violazione, insisteva per l'annullamento della penale.

La ASD Cussignacco Calcio ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 22 luglio 2019.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Preliminarmente deve rilevarsi che la "integrazione ricorso" trasmessa a mezzo pec il 10 luglio 2019 sia del tutto irrituale, inammissibile ed irricevibile.

L'art. 30, comma 33 del CGS prevede, infatti, che: *"il procedimento di ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto...con le modalità dell'art. 38, entro sette giorni dal*

ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza”, l’articolo 38 afferma: “il reclamo deve essere motivato e...proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”.

Le norme non prevedono alcuna possibilità di integrazione dei motivi del ricorso.

In ogni caso, le doglianze avanzate con l’integrazione del ricorso sono infondate.

Dall’esame della documentazione depositata in atti, invero, si evince come la richiesta del Premio di Preparazione sia stata regolarmente inviata da ASD Cussignacco al Pordenone Calcio Srl tramite raccomandata 1 in data 5/05/2019 e dalla reclamante ricevuta il giorno successivo.

Il contraddittorio, pertanto, si è instaurato correttamente e la Commissione Premi ha assunto la sua decisione nel rispetto del termine di cui all’art. 96, comma 3, NOIF.

Tanto premesso, avuto riguardo alle doglianze formulate dal Pordenone Calcio Srl con il reclamo, le stesse del pari non meritano accoglimento.

Invero, come dalla stessa società affermato e documentato in atti, il Pordenone Calcio Srl ha corrisposto il premio di preparazione soltanto in data 20 giugno 2019 e, pertanto solo dopo l’adozione da parte della Commissione Premi della delibera, avvenuta in data 13.06.2019. Analogamente, anche la liberatoria è stata rilasciata e depositata innanzi alla Commissione Premi solo, dopo l’intervenuta decisione e più precisamente in data 24.06.2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi sia stata correttamente assunta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società Pordenone Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Marina Vajana

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Marco Baliva - **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**.

6) RICORSO N°. 204 DELLA SOCIETÀ SSD PORTICI 1906 ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI 1° TURNO PLAY OFF – SERIE D – MARSALA VS PORTICI DEL 12.05.2019).

Con reclamo del 24 giugno 2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte – la SSD Portici 1906 a r.l. adiva codesto Tribunale Federale per ottenere la condanna della SSD Marsala Calcio a r.l. al pagamento della quota di partecipazione dell'incasso relativo alla gara Marsala – Portici, disputata in data 12 maggio 2019, valevole per il primo turno di play off del campionato di serie D stagione sportiva 2018/2019, quantificato in € 2.903,40.

La reclamante, a fondamento dell'azione promossa, rilevava che, partendo dall'incasso documentato lordo di € 6.687,00, al fine di computare l'importo a lei dovuto aveva provveduto a detrarre € 780,00 a titolo di oneri fiscali, ed € 580,68 a titolo di spese calcolate forfettariamente nel 10 % dell'incasso netto, e successivamente diviso per due l'importo risultante, il tutto conformemente a quanto disposto dal C.U. n. 137 del 03.05.2019 del Dipartimento Interregionale della FIGC – LND in tema di *“Disposizioni Organizzative Per Disputa Gare Play Off E Play Out”* prodotto in atti.

La SSD Marsala Calcio S.r.l. non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa all'udienza del 22 luglio 2019.

Il reclamo proposto dalla SSD Portici a r.l. è parzialmente fondato.

Infatti, il diritto azionato dalla reclamante risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione attinente alla certificazione SIAE dalla stessa prodotta in atti.

Tanto premesso, analizzando l'iter logico svolto dalla SSD Portici a r.l. a sostegno della richiesta economica per cui è causa, ed il calcolo matematico sotteso, si rileva come nello stesso vi sia una imperfezione.

Infatti, la reclamante - nella narrativa dell'atto - dichiara di decurtare dal totale netto la somma € 580,68 a titolo di spese calcolate forfettariamente nel 10 % dell'incasso netto, senza tuttavia sottrarre tale importo dal totale richiesto.

Conseguentemente, l'importo oggetto della domanda dovrà essere ridotto di € 290,34, equivalenti al 50 % dell'importo indicato dalla stessa reclamante quale contributo per le spese di organizzazione della gara supportate dalla SSD Marsala Calcio Srl.

Alla luce di quanto sopra, la SSD Portici a r.l. ha diritto a percepire il minore importo di € 2.613,06

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il ricorso della società SSD Portici 1906 ARL e, per l'effetto, condanna la società SSD Marsala Calcio ARL a corrispondere ad essa reclamante l'importo di € 2.613,06 (duemilaseicentotredici/00).

Nulla relativamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Lorenzo Coen

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia